

Avvertenze: la presente legge, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 3 del 14 gennaio 1987, è stata abrogata dall'articolo 2 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29: "Legge di semplificazione del sistema normativo regionale - Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa", vedi l'allegato A - n. 371 della medesima legge.

Legge Regionale 23 dicembre 1986, n. 40.

«Modalità di determinazione dell'equo indennizzo disciplinato dalla Legge regionale 28 agosto 1981, n. 61»

Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Commissario del Governo
ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta Regionale
Promulga

la seguente legge:

Articolo 1

Dalla data di entrata in vigore della legge n. 27 del 24 maggio 1984, l'equo indennizzo disciplinato dalla LR n. 61 del 28 agosto 1981, viene determinato in conformità alla tabella allegata.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 23 dicembre 1986

FANTINI

Allegato 1

Ammontare dell'equo indennizzo per tutti i livelli funzionali del personale dipendente della Regione Campania.

Per tutti i livelli funzionali

Prima Categoria 2,5 l' importo delle stipendio inziale della qualifica o del livello di appartenenza maggiorata dell'80%

Seconda Categoria 95% (1)

Terza Categoria 78% (1)

Quarta Categoria 64% (1)

Quinta Categoria 47% (1)

Sesta Categoria 30% (1)

Settima Categoria 15% (1)

Ottava Categoria 9% (1)

Menomazione dell' integrità fisica di cui alla tabella B allegata alla Legge 10 agosto 1950 n. 648 e successive modificazioni.

Per tutte le categorie ivi previste 3% (1)

(1) Dell' importo stabilito per la prima categoria Le tabelle A e B allegate alla Legge regionale n. 61 del 28 agosto 1981 sono sostituite dalla presente.
